## DECISIONE (UE) 2015/2300 DELLA COMMISSIONE

## dell'8 dicembre 2015

## concernente il pagamento in euro, da parte del Regno Unito, di talune spese determinate dalla legislazione agricola settoriale

[notificata con il numero C(2015) 8576]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

ΙΤ

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 108,

### considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 108 del regolamento (UE) n. 1306/2013, gli Stati membri che non hanno adottato l'euro, qualora decidano di pagare le spese determinate dalla legislazione agricola settoriale in euro anziché nella moneta nazionale, devono adottare le misure necessarie affinché l'uso dell'euro non offra un vantaggio sistematico rispetto all'uso della moneta nazionale.
- La decisione (UE) 2015/1352 della Commissione (2) ha già approvato siffatte misure comunicate dal Regno Unito. (2)
- (3) Il 30 ottobre 2015 il Regno Unito ha comunicato alla Commissione l'intenzione di estendere il numero delle misure nell'ambito delle quali avrebbe pagato le spese in euro anziché in lire sterline nonché delle misure che sarebbero state applicate in conformità dell'articolo 108 del regolamento (UE) n. 1306/2013 affinché l'uso dell'euro invece della lira sterlina non determinasse un vantaggio sistematico.
- (4) Le misure previste dal Regno Unito possono essere così sintetizzate:
  - gli importi fissati dalla legislazione dell'Unione o da essa determinati possono essere pagati in euro agli operatori,
  - il rischio del tasso di cambio connesso con la successiva conversione in lire sterline grava interamente sugli
  - gli operatori sono tenuti ad assumere un impegno fisso per almeno un anno,
  - per quanto riguarda il pagamento di base e gli altri pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), gli operatori optano per il pagamento in euro nel momento in cui presentano la domanda di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione (4),
  - per quanto riguarda le misure di mercato di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), al regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio (diverse dagli aiuti eccezionali a carattere temporaneo per gli agricoltori nel settore zootecnico) (º) e al regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento

(¹) GUL 347 del 20.12.2013, pag. 549. (²) Decisione (UE) 2015/1352 della Commissione, del 30 luglio 2015, concernente il pagamento in euro, da parte del Regno Unito, di

talune spese determinate dalla legislazione agricola settoriale (GU L 208 del 5.8.2015, pag. 33).
(3) Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

(4) Regolamento di esecuzione (ÚÉ) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recanté modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GUL 227 del 31.7.2014, pag. 69).

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei

mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del

Consiglio (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671).
Regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (GU L 346 del 20.12.2013, pag. 12).

europeo e del Consiglio (1) nonché le azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli di cui al regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), gli operatori devono essere stati riconosciuti da almeno tre mesi per ricevere i pagamenti in euro; anche per recedere dal meccanismo è necessario un preavviso di tre mesi; se ciò avviene, è necessario un periodo di attesa di un anno per poter nuovamente ricevere i pagamenti in euro,

- per quanto riguarda gli aiuti eccezionali a carattere temporaneo per gli agricoltori nei settori zootecnici di cui al regolamento delegato (UE) 2015/1853 della Commissione (3), gli operatori devono avere optato prima del 17 ottobre 2015 per la riscossione dei pagamenti della PAC in euro.
- (5) Le misure in questione sono conformi all'obiettivo, stabilito dal regolamento (UE) n. 1306/2013, di evitare che l'uso dell'euro invece della moneta nazionale determini un vantaggio sistematico. È pertanto opportuno approvare tali misure.
- Di conseguenza, la decisione (UE) 2015/1352 dovrebbe essere abrogata e sostituita dalla presente decisione, (6)

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

IT

#### Articolo 1

Sono approvate le misure comunicate dal Regno Unito il 30 ottobre 2015 relative al pagamento in euro delle spese determinate dalla legislazione agricola settoriale di cui all'allegato e dagli eventuali atti delegati o di esecuzione adottati in base a tali strumenti.

Articolo 2

La decisione (UE) 2015/1352 è abrogata.

#### Articolo 3

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2015

Per la Commissione Phil HOGAN Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (GUL 150 del 20.5.2014, pag. 1).

<sup>(°)</sup> Regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 56).
(3) Regolamento delegato (UE) 2015/1853 della Commissione, del 15 ottobre 2015, che prevede aiuti eccezionali a carattere temporaneo

per gli agricoltori nei settori zootecnici (GUL 271 del 16.10.2015, pag. 25).

IT

## ALLEGATO

# Misure con valori monetari espressi e pagabili in euro

Regime	Regolamento
Regimi di pagamento diretto	Regolamento (UE) n. 1307/2013
Azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli	Regolamento (UE) n. 1144/2014
Acquisto all'intervento di carni bovine	Regolamento (UE) n. 1308/2013
Acquisto all'intervento di cereali	Regolamento (UE) n. 1370/2013
Acquisto all'intervento di burro	
Acquisto all'intervento di latte scremato in polvere	
Aiuto all'ammasso privato di carni bovine	
Aiuto all'ammasso privato di burro	
Aiuto all'ammasso privato di formaggio	
Aiuto all'ammasso privato di fibre di lino	
Aiuto all'ammasso privato di olio di oliva	
Aiuto all'ammasso privato di carni suine	
Aiuto all'ammasso privato di carni ovine e caprine	
Aiuto all'ammasso privato di latte scremato in polvere	
Aiuto all'ammasso privato di zucchero bianco	
Aiuto per la distribuzione di latte e di prodotti lattiero-caseari ai bambini	
Restituzioni all'esportazione	
Restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli trasformati e le merci non comprese nell'allegato I del TFUE	Regolamento (UE) n. 510/2014 Regolamento (UE) n. 1370/2013
Aiuti eccezionali a carattere temporaneo per gli agricoltori nei settori zootecnici	Regolamento delegato (UE) 2015/1853